



Riforma della pubblica amministrazione e
ripartizione delle competenze in materia di
conservazione delle risorse naturali: aspetti
giuridici

Responsabile scientifico: Prof. Mario Spagnesi

Anno di inizio

Anno di conclusione

1997

1999

**CONSUNTIVO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE
PER TIPOLOGIE DI SPESE**

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE PREVENTIVATE AL 1.1.1999	VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO	RISORSE ASSEGNATE	IMPEGNI ASSUNTI	AVANZO AL 31.12.1999
Spese in conto capitale Capp.	-	-	-	-	-
Spese correnti Cap. 04 03	33.404.000	1.210.920	34.614.920	33.976.320	638.600
Missioni Capp.	-	-	-	-	-
Pubblicazioni/estratti Capp.	-	-	-	-	-
Borse di studio/Assegni di ricerca Capp. 02 01, 02 04	22.000.000	- 5.745.000	16.255.000	16.255.000	-
TOTALE	55.404.000	- 4.534.080	50.869.920	50.231.320	638.600

FINANZIAMENTI ESTERNI FINALIZZATI

ENTE EROGATORE	IMPORTO
Consiglio Nazionale delle Ricerche	L. 9.486.161 (*)

(*) Quota parte del contributo di L. 50.000.000 per l'anno 1999 derivante dalla convenzione triennale 1997-1999 per una collaborazione di ricerca nel settore della conservazione della natura.

Collaborazioni

- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area della Ricerca di Bologna.

Descrizione del programma di sperimentazione e risultati conseguiti

Con l'anno 1999 si è concluso il programma triennale di attività della linea di ricerca giuridica, di cui alla convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. I risultati del lavoro svolto sono riassunti nei seguenti punti.

Ricognizione ed analisi della normativa in materia di protezione e conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali

Gli aspetti normativi risentono della complessità dell'argomento in quanto lo studio della fauna terrestre vivente allo stato selvatico ha per base l'ecologia, che è una disciplina di sintesi, con tutti i suoi complessi problemi e interazioni con altre discipline. La normativa nazionale in questa materia è ancora di settore, perciò occorre affrontare distintamente argomenti che vanno dalla protezione del paesaggio (riferito all'insieme degli aspetti panoramici, geologici, floristici e faunistici di un determinato territorio), ai provvedimenti a favore della montagna (rimboschimento e sistemazione dei bacini montani); dalla normativa sulle aree protette (parchi nazionali, parchi naturali interregionali e regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide di importanza internazionale), alle attività produttive compatibili; dalle problematiche dell'agricoltura (rapido rinnovo delle colture, trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari), alle bonifiche integrali e al prosciugamento delle zone umide; dalla protezione delle specie selvatiche all'esercizio dell'attività venatoria; ecc ...

Accanto alle legislazioni di settore strettamente connesse con la conservazione della fauna selvatica, esiste una legge “di base” che detta i principi generali e fondamentali: legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che purtuttavia contiene anche disposizioni di settore per l’esercizio venatorio.

Le disposizioni in materia risultano perciò frammentate e la loro corretta interpretazione non è in tal modo facilitata. Non sempre è agevole cogliere la reale portata, i collegamenti e il rapporto tra le disposizioni nazionali e tra queste e il diritto internazionale. Ciò potrebbe per esempio essere la causa di certe scorrette interpretazioni ancora non superate ovvero di certe “forti resistenze” al recepimento del diritto comunitario, che si sono dovute registrare persino da parte degli organi giudicanti.

Una prima osservazione sorta al riguardo è che il problema da sanare rimane “di fondo”: nel nostro ordinamento i principi fondamentali per la protezione della fauna selvatica sono contenuti in un testo di legge che regola anche l’esercizio della caccia. Se è vero che la fauna non rappresenta solo un bene naturale, ma è anche un bene culturale della società, a maggior ragione come tale va protetto e conservato, anche prescindendo dalla minoranza che pratica l’esercizio venatorio.

Una legislazione che protegge gli animali selvatici attraverso l’esercizio della caccia non può che essere poco efficace in genere. E per di più prescinde da un fatto importantissimo: la protezione organica degli habitat per le diverse specie animali.

Nel 1997 questa grave lacuna della legge-quadro n. 157 è stata colmata dal decreto presidenziale 8 settembre 1997, attuativo della direttiva c.d. *habitat*.

Nel corso del lavoro svolto si sono analizzate in primo luogo le finalità e i caratteri che contraddistinguono la legislazione quadro 11 febbraio 1992, n. 157, chiamata riduttivamente “legge sulla caccia”. Questo ha consentito anche di richiamare l’attenzione sul ruolo dello stesso Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, da troppe parti inteso limitatamente alla resa di pareri per l’esercizio dell’attività venatoria. Oltre che limitative del ruolo dell’I.N.F.S., tali dizioni non colgono la portata e le finalità vere della legge n. 157, che

prioritariamente si pone l'obiettivo di conservazione della fauna omeoterma nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. Il requisito della "nazionalità" della fauna, cioè la sua relazione naturale con il territorio italiano, fa sì che essa diventi patrimonio indisponibile dello Stato e contemporaneamente "bene ambientale" della comunità nazionale.

Se la protezione è la regola e la caccia è l'eccezione, dovrebbe essere ormai pacifico che le finalità della legge n. 157 non si esauriscono nella prospettiva venatoria. Sono vari gli interessi in gioco, e non vi sono soltanto quelli di carattere venatorio. I principi da essa dettati sono prevalenti rispetto non solo all'esercizio del *diritto di caccia*, ma anche nei confronti di altri interessi (culturali, sociali, economici, urbanistici, agricoli, industriali, ricreativi,), che in tal modo vengono affievoliti e subordinati all'interesse prevalente della conservazione della fauna selvatica. Per questo, la legge prevede un ruolo non marginale delle Regioni, la cui competenza è estesa alla migliore gestione del patrimonio zootecnico, alla tutela del suolo, ai problemi sanitari, alla selezione biologica, alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, ecc. Ciò conferma la necessità di un approccio più interdisciplinare al tema della protezione dell'ambiente e della fauna in particolare.

Lo Stato ha dettato con tale legge i principi fondamentali in materia di protezione della fauna selvatica da valere, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nei confronti delle regioni a statuto ordinario a cui compete di svolgerli, emanando in relazione alla particolarità delle esigenze locali le norme capaci di rendere concretamente operativi tali principi. I principi di cui trattasi consistono perciò in criteri generali che esercitano la funzione di indirizzare o porre dei limiti alle manifestazioni legislative delle regioni, le quali rimangono così ad essi subordinate. Ma la legge n. 157 detta altresì principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, che limitano anche l'esercizio della potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale.

La legge n. 157 si pone perciò come legge statale fondamentale, che richiede attuazione uniforme su tutto il territorio e omogeneità delle procedure, e si limita a indicare una finalità ed un metodo partecipativo da seguire, le cui modalità ed articolazioni sono rimesse alle determinazioni proprie delle regioni e delle province autonome.

In sostanza, le disposizioni in questione sono state ripetutamente riconosciute di riforma economico-sociale anche per espresse pronunce della Corte Costituzionale. Pertanto non vanno considerate invasive dell'autonomia legislativa - e soprattutto amministrativa - delle regioni nelle materie rimesse alla competenza concorrente di queste ultime.

In tale quadro, l'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato è essenzialmente tecnica e, come tale, si distingue da quella politico-amministrativa. Non comporta alcuna lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni.

Il settore pubblico sta vivendo in questo periodo una profonda evoluzione e trasformazione, che va dalla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche al nuovo assetto delle competenze operato, non ultimo, con il conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali. A ciò si aggiunga che nell'ordinamento interno si sono imposti anche nuovi diritti e interessi. Fra questi, in particolare, quello per la protezione delle risorse naturali è diventato un interesse generale e globale. Sulla configurazione di nuovi interessi pubblici ha inciso in primo luogo la creazione del diritto comunitario.

Il primo problema, che si è posto allora, è stato quello delle relazioni tra il diritto nazionale ed il diritto comunitario, in quanto si è creato un sistema giuridico comune, tale da poter giustificare la dizione di "diritto comune ambientale". La tutela dell'ambiente è perciò in primo luogo un problema. Ed è un problema politico, principalmente perché le soluzioni a livello nazionale per la protezione delle risorse naturali vanno ricercate altrove: a livello europeo ed internazionale. L'attuazione degli impegni assunti in queste sedi potrà essere efficace solo se realmente vengono applicate quelle soluzioni dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

Quindi, la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea ed agli obblighi che ne derivano si deve coordinare innanzitutto con la propria struttura costituzionale fondamentale, inerente alla natura regionale dello Stato. Tale coordinamento si deve fondare su un equilibrio tra garanzia del principio autonomistico e necessaria dotazione di poteri statali per il rispetto degli obblighi comunitari ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. per tutte Corte Cost. n. 126/1996.

Nella materia di cui si tratta, ferma restando l'autonomia della sfera legislativa regionale - anche esclusiva - sorge nei confronti delle regioni il vincolo a non emettere norme in contrasto agli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale. Ricordiamo che gli statuti speciali subordinano appunto la legislazione regionale al rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato. Ciò vale anche per la Sicilia il cui statuto in materia tace. Anche in questo caso la normazione regionale, pur se vertente nella materia esclusiva, deve uniformarsi ai principi che si desumono dalle leggi statali di esecuzione degli impegni con altri Stati.

La verifica sullo stato di conformità della legge statale e delle leggi regionali e provinciali agli atti emanati dalle istituzioni della Comunità europea volti alla conservazione della fauna selvatica è assicurato dalla stessa legge n. 157/1992, all'articolo 1, che rinvia alla legge n. 86/1989, articolo 2 - cosiddetta legge comunitaria - come di recente modificata ⁽²⁾. Tale controllo di conformità avviene da parte del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente, e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Occorre precisare che gli effetti della legge non si limitano al completo recepimento ed attuazione dei principi e disposizioni di cui alle convenzioni e direttive espressamente citate (convenzione di Parigi del 1950, di Berna del 1979, direttiva 409/79). La sua interpretazione dovrà continuamente essere adeguata ai nuovi e ulteriori atti internazionali emanati per la conservazione della fauna selvatica (cfr. ultimo comma, art. 1).

Pare importante ricordare questa disposizione perché coinvolge le istituzioni pubbliche, che per dettato legislativo sono tenute innanzitutto a prevenire eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana (intesa nella sua unitarietà). Non a caso lo Stato si è riservato il recepimento delle convenzioni internazionali e delle

⁽²⁾ Legge 9 marzo 1989, n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; art. 2. *Legge comunitaria* (come modificato, da ultimo con legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 10).

direttive comunitarie in materia ambientale. E' uno strumento usato a garanzia di non incorrere in responsabilità esterne nei confronti di eventuali inadempienze regionali in sede di esecuzione e di attuazione degli atti comunitari.

Il legislatore nazionale si è mosso dal principio di accentuare il momento unitario e la sua conciliazione con la struttura autonomistica tramite l'impiego di strumenti di coordinamento. Non è un problema solo italiano quello di un adeguato coordinamento tra i vari livelli della pubblica amministrazione (Stato, regioni, province e comuni) e tra di essi e l'Unione Europea. Nel caso specifico lo strumento per il coordinamento fra Amministrazioni centrali e autonomie locali è stato individuato nella Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, quest'ultima funzionalmente collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per concludere, con l'ultimazione del riparto di funzioni fra Stato e autonomie locali e il riordino del sistema degli enti pubblici si rende necessario riordinare la legislazione statale esistente, adeguandola al mutato assetto delle competenze. Riscrivere, per esempio, in un provvedimento cornice le disposizioni generali valevoli nel tempo per la protezione della natura, in particolare per tutta la fauna selvatica e gli habitat, con il fine non ultimo di indirizzare le singole autonomie a stendere una normativa particolare e coordinata.

La disciplina nazionale da emanarsi dovrebbe trasportare in modo completo, chiaro ed univoco i criteri e le condizioni che vincolano le regioni nelle loro regolamentazioni e non lasciare gli elementi di insicurezza finora riscontrati. Come ha più volte ribadito la Corte di Giustizia europea, una efficace trasposizione viene data innanzitutto attraverso misure legislative nazionali vincolanti, che offrono chiarezza e certezza delle situazioni giuridiche e sono perciò idonee a raggiungere gli scopi voluti dalle disposizioni comunitarie ⁽³⁾.

Tale legislazione generale di principi dovrà perciò possedere i requisiti della vincolatività, della chiarezza, della accuratezza, della precisione, della

⁽³⁾ A differenza delle "semplici prassi amministrative", per loro natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di una adeguata pubblicità, che non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo incombente".

esattezza affinché non permangano all'interno situazioni di insicurezza giuridica relativamente, per esempio, agli obblighi che le regioni devono rispettare nelle loro regolamentazioni ⁽⁴⁾.

A questa necessaria misura legislativa generale per la conservazione di tutta la fauna selvatica, potranno affiancarsi altre legislazioni di principio nazionali che regolano distinti settori, come ad esempio l'esercizio venatorio. A tale proposito è necessario sottolineare l'importanza della buona qualità di una legge di settore, che deve offrire prima di tutto a chi deve operare un quadro normativo chiaro e univoco. Se realmente una legge di settore deve costituire uno strumento di soluzione dei problemi, considerata l'importanza degli interessi pubblici e privati coinvolti, non occorrono norme sovrabbondanti e talvolta prive del necessario coordinamento oppure dettagliate su problemi di secondaria rilevanza.

A parere di chi scrive, è anche importante cominciare ad intendere la tutela della fauna selvatica non solo in forma statica, come obbligo di conservare o di astenersi da comportamenti in grado di danneggiare, ma anche in forma dinamica, ponendo l'obbligo di azioni positive dirette a garantire gli *standard* di utilizzo sostenibile.

Ripartizione delle competenze in campo ambientale e attuazione della riforma amministrativa

Il piano di attività prevedeva di analizzare la ripartizione delle competenze nazionali e regionali esistenti. L'inizio della ricerca ha coinciso con il periodo della revisione, di portata davvero "storica", dei precedenti assetti istituzionali. E' indubbio che ciò ha richiesto una continua osservazione dell'evoluzione delle competenze in capo ai soggetti pubblici.

Durante l'anno in corso è stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15.3.1997, n. 59" e svariati provvedimenti per gli enti pubblici. Il legislatore è così intervenuto sull'amministrazione centrale (Presidenza, ministeri ed enti), completando e

⁽⁴⁾ Cfr. in particolare, CGCE, sent. 8 luglio 1987, in causa 262/85, sent. 7 marzo 1996, in causa 118/94.

rafforzando il disegno di decentramento e nel contempo potenziando e rafforzando le funzioni unitarie (poteri di elaborazione delle politiche nazionali, di indirizzo, di coordinamento, di promozione, di sostituzione, di intervento d'urgenza).

1. Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'obiettivo era il ritorno ad una Presidenza più snella con pochi ed essenziali compiti e il riconoscimento alla stessa di autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria, assimilabile a quella conferita ad altri organi costituzionali. Ciò consente innanzitutto alla Presidenza di adottare regole in armonia con i compiti da svolgere, evitando l'applicazione automatica di norme generali pensate per apparati tipicamente ministeriali, quali per esempio il ricorso ai pareri preventivi rilasciati dal Ministero del Tesoro (art. 7 e 8, d.lgs. n. 303/1999). Con il nuovo assetto delle competenze è stato ridisegnato il ruolo della Presidenza del Consiglio che, libera da compiti operativi e gestionali trasferiti ai Ministeri, potrà ora svolgere le funzioni tipiche di indirizzo e coordinamento. Ciò specificatamente per quelle materie in cui lo Stato è portatore di interessi unitari ovvero esistono esigenze di carattere unitario su tutto il territorio nazionale in ordine agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari (Corte Cost. sentenza 22 luglio 1996, n. 272). In quest'ottica le funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno una diretta incidenza sull'attività volta alla protezione e conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali ⁽⁵⁾. Il principio di cooperazione internazionale per la preservazione del patrimonio faunistico, che tutte le parti contraenti si sono impegnate a rispettare, richiede il continuo adeguamento normativo e il sollecito recepimento nel nostro ordinamento del diritto internazionale e della normativa comunitaria nonché iniziative di indirizzo e coordinamento.

2. In riferimento ai ministeri la legge delega prevedeva la ridefinizione e il riordino dell'amministrazione centrale globalmente considerata e dall'altro la

⁽⁵⁾ In materia di protezione della fauna selvatica il d.lgs. 112/1998 conferma i compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel contempo conferma la disciplina contenuta nella legge-quadro n. 157 del 1992. Tale funzione rientra fra i compiti di rilievo nazionale (art. 69, d.lgs. n. 112/1998) per cui spetta allo Stato far valere su tutto il territorio nazionale tale interesse fondamentale pur nel rispetto delle competenze costituzionalmente garantite agli altri soggetti pubblici territoriali: regioni, province, comuni ...

riorganizzazione delle strutture ministeriali o mediante la soppressione o aggregazione di alcune già esistenti o tramite l'istituzione di amministrazioni autonome o agenzie. La riforma dei ministeri è strettamente connessa con il riordino degli enti pubblici, anche di ricerca, con le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, con la riallocazione delle funzioni fra ministeri e fra ministeri e Presidenza del Consiglio. La riforma dei sistemi di valutazione e di controllo dell'attività amministrativa si riflette poi sui rapporti tra vertice politico e dirigenza amministrativa ⁽⁶⁾. Per avere un quadro complessivo dei nuovi assetti istituzionali, la lettura del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, va pertanto effettuata congiuntamente ai vari decreti di riordino del sistema complessivo delle pubbliche amministrazioni ⁽⁷⁾.

3. Di nostro particolare interesse è stata l'evoluzione del riordino degli enti pubblici. I criteri indicati dall'art. 14 della legge n. 59 del 1997 hanno perseguito l'obiettivo della trasformazione e della liquidazione degli enti inutili, ritenendo necessario sul punto fissare un termine ed evitando in tal modo leggi di proroga degli stessi. In secondo luogo hanno previsto la trasformazione in associazioni o persone giuridiche o in società di diritto privato tutte quelle entità che non svolgono funzioni di rilevante interesse pubblico, consolidando un processo di privatizzazione in atto in Italia dai primi anni Novanta.

Negli ultimi mesi del 1999 sono stati infine emanati i decreti legislativi: 29 settembre 1999, n. 381, che istituisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e detta altresì disposizioni estese agli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 29 ottobre 1999, n. 419 recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che detta altresì disposizioni per gli enti particolari fra cui l'I.N.F.S.; e infine, 29 ottobre

⁽⁶⁾ D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

⁽⁷⁾ A partire dal d.lgs. 31.3.1998, n. 112, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con cui è stato ridisegnato e profondamente mutato l'assetto delle competenze fra Stato e autonomie locali fino ad ora esistente.

1999, n. 454 "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ⁽⁸⁾.

Si arriva così al completamento quasi definitivo della seconda parte della riforma del sistema pubblico. Il disegno normativo complessivo può cominciare solo ora ad essere oggetto di studio, analisi e commento, così come anticipato nella relazione consuntiva 1998.

Ricognizione e analisi della giurisprudenza nazionale e comunitaria

E' stata raccolta la vasta produzione giurisprudenziale prodotta a livello comunitario (Corte di giustizia CE) e nazionale dai vari ordini e gradi della magistratura (Corte Costituzionale, Cassazione, tribunali amministrativi, preture ...). Nel campo della protezione della fauna selvatica la giurisprudenza risente, come del resto la legislazione, dell'interazione della materia con altre discipline. Gli argomenti oggetto di pronunce sono innumerevoli e interessano il diritto pubblico, il diritto amministrativo, il diritto internazionale penale, civile, commerciale,

Dall'analisi della giurisprudenza prodotta a partire dagli anni Settanta emerge l'evoluzione interpretativa e culturale dei giudici nazionali nei confronti del diritto comune internazionale. Numerose questioni sorsero in un primo tempo in ordine ai rapporti tra norme di diritto comunitario e ordinamento interno, se le prime prevalevano su quelle di "rango inferiore" contenute nella legislazione nazionale. L'analisi della variegata e contrastante giurisprudenza nazionale prodotta in quegli anni fa emergere le difficoltà ma anche le resistenze e diffidenze del giudice nazionale adito nell'ambito della sua competenza ad applicare e accettare integralmente il diritto e la giurisprudenza comunitaria, disapplicando le disposizioni interne eventualmente contrastanti ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Cfr., anche il d.lgs. 27 luglio 1999 "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori".

⁽⁹⁾ Emblematica è stata la giurisprudenza amministrativa. Nel 1991 il Consiglio di Stato, sentenza 27 febbraio 1991, n. 100, si pronunciò per la prima volta sulla controversa questione sostenendo la necessità che le direttive comunitarie - non aventi contenuto specificamente vincolante - dovevano essere recepite nell'ordinamento italiano per divenire applicabili. Le censure promosse nel ricorso erano per violazione alla direttiva n. 79/409, alla Convenzione di Parigi e alla Convenzione di Berna, queste ultime erano già ratificate con legge statale.

Forse si sarebbe reso opportuno una maggiore attenzione alle sentenze della Corte di giustizia CEE e della Corte Costituzionale, che avevano fin da quei tempi fornito insegnamenti e suggerimenti e dettato principi in proposito, riconoscendo inoltre, in determinati casi, la capacità delle norme contenute in direttive di produrre effetti diretti negli ordinamenti dei singoli Stati ⁽¹⁰⁾.

Nel corso dell'anno 1999 due importanti pronunce della Corte Costituzionale sono intervenute a porre ulteriore chiarezza sul tormentato rapporto fra Stato e regioni in ordine alla competenza in materia di deroghe alle disposizioni comunitarie (Corte Cost., sentenze n. 168 e n. 169 anno 1999).

Non esiste ancora, ovviamente, giurisprudenza riferita alle recenti leggi di riforma, che, possiamo anticipare, non tarderanno a sollevare ulteriori conflitti di competenza fra amministrazioni centrali e periferiche.

Considerato l'interesse dimostrato a livello comunitario in merito alla tenuta di un elenco delle decisioni prese dalle giurisdizioni nazionali, l'abbondante materiale finora raccolto meriterebbe di essere contenuto in una banca dati informatizzata ai fini della migliore gestione delle informazioni e della migliore loro diffusione ⁽¹¹⁾.

I lavori della Commissione per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse del C.N.R.

Nella relazione consuntiva per l'anno 1997 furono citati i lavori della Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse del C.N.R.,

⁽¹⁰⁾ Con sentenza 8 giugno 1984, 170/1984, la Corte Costituzionale affermò la competenza del giudice ordinario a provvedere ad assicurare la piena e continua osservanza delle norme comunitarie direttamente applicabili (nella specie, i regolamenti). Con sentenza 23 aprile 1985, n. 113/1985, la Corte Cost. si pronunciò sull'immediata applicabilità anche delle statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato. In sentenza 11 luglio 1989, n. 389/1989, la Corte affermò che l'applicazione della normativa comunitaria direttamente efficace all'interno dell'ordinamento italiano non dà luogo ad ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi.

⁽¹¹⁾ *Workshop* "Convenzione di Berna e giurisdizioni nazionali: quali applicazioni?", Consiglio d'Europa, Strasburgo, 5 settembre 1999.

presieduta dal Prof. A. Ghigi, che aveva sede e operò presso il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia (attuale I.N.F.S.). Tale Commissione si suddivise poi in varie sottocommissioni che hanno dato luogo a risultati scientifici, azioni ed iniziative di rilievo, la cui documentazione è conservata presso l'Archivio storico dell'I.N.F.S. ⁽¹²⁾.

Il lavoro di riordino di questo materiale ha permesso di individuare anche tutta una serie di importanti documenti relativi all'attività del Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia fin dalle sue origini e di Ghigi a partire dall'inizio del secolo scorso. Forse la ricostruzione dei fatti attraverso questa documentazione può davvero risultare la Sua ultima testimonianza.

Nel corso del Convegno del 24 settembre 1999 tenutosi presso l'Aula magna della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, in occasione del Primo Centenario della Società *Pro Montibus et Silvis*, è stata presentata una relazione dal titolo "Alessandro Ghigi ecologo e naturalista" che è in corso di pubblicazione a cura della stessa Società.

Il Convegno organizzato l'8 ottobre 1999 dall'Università degli Studi di Bologna e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, e tenutosi nell'aula Carducci presso l'Università stessa, ha avuto per titolo "Alessandro Ghigi naturalista ed ecologo". In questa sede è stata presentata la relazione "Alessandro Ghigi e l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica".

Le relazioni valorizzano l'attività svolta dal Sen. Prof. Alessandro Ghigi per la conservazione della natura in Italia e per la costituzione di un organismo di consulenza tecnico-scientifica a valenza nazionale per la protezione della fauna selvatica, fin dall'inizio del secolo scorso. Da questo Suo desiderio è poi sorto il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, ora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

⁽¹²⁾ Nel 1949 il C.N.R. istituì la Commissione per i Parchi Nazionali (lettera del C.N.R. del 24.5.1949), che si riunì nei locali del *Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia* - attuale I.N.F.S. - di Bologna il 7 marzo 1950. La Commissione ritenne opportuno estendere il concetto protettivo e sostituire la dizione di Commissione per i Parchi Nazionali con quella di Commissione per la Protezione della Natura. Il 23 gennaio 1951 avvenne la costituzione della Commissione per la Protezione della Natura, che operò presso il *Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia*, con Presidente il Prof. Alessandro Ghigi e segretario il Prof. Augusto Toschi.

Pubblicazioni prodotte negli anni**1997**

N. 7

- ZAMBOTTI L. - Alcune riflessioni in merito al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del CNR (ex letteratura grigia).
- ZAMBOTTI L. - Brevi osservazioni sullo statuto dell'area della ricerca di Bologna (ex letteratura grigia).
- ZAMBOTTI L. - Trasferimenti dello Stato per la ricerca scientifica e tecnologica 0(ex letteratura grigia).
- ZAMBOTTI L. - Stipulazione e gestione di accordi di programma per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica (ex letteratura grigia).
- ZAMBOTTI L. - L'attività negoziale nella pubblica amministrazione (ex letteratura grigia).
- ZAMBOTTI L. - Appunti sulla gestione finanziaria dello Stato (ex letteratura grigia).
- ZAMBOTTI L. - Appunti sulla gestione del bilancio degli enti pubblici (ex letteratura grigia).

1998

N. 3

- ZAMBOTTI L. - Le politiche del Governo per la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la ricerca scientifica (in stampa).
- ZAMBOTTI L. - La rilevanza delle specie ornitiche migratorie nel diritto comunitario e nazionale (in stampa).
- ZAMBOTTI L. - La conservazione della diversità biologica, fra accordi internazionali, diritto comunitario ed organizzazione statale delle competenze (in stampa).

1999

N. 2

- SPAGNESI M., L. ZAMBOTTI - Alessandro Ghigi naturalista. In: Bagnaresi U., C. Ferrari (a cura di), *L'Appennino tra passato e futuro*, Società *Pro Montibus et Silvis* (in stampa).
- SPAGNESI M., L. ZAMBOTTI - Alessandro Ghigi e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. In: Spagnesi M. (a cura di), *Alessandro Ghigi naturalista ed ecologo*, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (in stampa).



Definizione dell'areale della Lepre autoctona
dell'Italia centro-meridionale

Responsabile scientifico: Dott. Silvano Toso

Anno di inizio

1997

Anno di conclusione

2000

**CONSUNTIVO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE
PER TIPOLOGIE DI SPESE**

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE PREVENTIVATE AL 1.1.1999	VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO	RISORSE ASSEGNATE	IMPEGNI ASSUNTI	AVANZO AL 31.12.1999
Spese in conto capitale Cap. 12 04	-	5.280.000	5.280.000	5.280.000	-
Spese correnti Cap. 04 03	1.500.000	10.500.000	12.000.000	-	12.000.000
Missioni Cap. 02 03	4.500.000	4.677.500	9.177.500	495.055	8.682.445
Pubblicazioni/estratti Capp.	-	-	-	-	-
Borse di studio/Assegni di ricerca Capp.	-	-	-	-	-
TOTALE	6.000.000	20.457.500	26.457.500	5.775.055	20.682.445

FINANZIAMENTI ESTERNI FINALIZZATI

ENTE EROGATORE		IMPORTO
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali	L.	5.280.000 ⁽¹⁾
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali	L.	20.827.500 ⁽²⁾

(1) Quota parte per l'anno 1999 del contributo complessivo di L. 977.000.000 derivante dalla convenzione relativa al progetto "La fauna selvatica nella valorizzazione delle risorse agricole e territoriali".

(2) Quota parte per l'anno 1999 del contributo complessivo di L. 144.045.000 derivante dalla convenzione relativa al progetto "Ricerche faunistiche su emergenze di carattere gestionale".

Collaborazioni

- Gruppo di Studio dell'E.P.S. Lazio.
- Parco Nazionale del Circeo.
- Numerosi collaboratori volontari esterni, tra cui Dott. Francesco Riga, Dott. Sergio Zerunian, Dott. A. Varcasia, Dott.ssa Marina Macchia, Sig. Leonardo Sarandrea.

Descrizione del programma di sperimentazione e risultati conseguiti

Nel 1999 questo programma di sperimentazione ha ricevuto finanziamenti solo negli ultimi mesi dell'anno, per cui non è stato possibile il proseguimento delle attività di campo programmate per definire l'areale della Lepre italica. Le segnalazioni pervenute dai collaboratori esterni hanno permesso di accertare la presenza della specie a Capalbio (Grosseto) e nel Parco Nazionale del Circeo, e di avere conferme per varie località del Lazio settentrionale e per alcune aree del massiccio del Pollino anche in altitudine, dove in precedenza si era osservata la Lepre europea.